

# INFORTUNI SUL LAVORO

Guida integrata alle prestazioni previdenziali e assistenziali  
per i soggetti danneggiati ed i loro familiari





## Prefazione

La presente Guida è indirizzata ai lavoratori vittime di incidenti sul lavoro ed ai loro congiunti per individuare le provvidenze di natura previdenziale o assistenziale ad essi spettanti, le relative procedure e gli uffici competenti.

L'iniziativa ha avuto origine dalla Circolare del Ministero dell'Interno Gabinetto del Ministro n. 13501/110/Uff. I Affari Generali del 24 luglio 2008 con la quale, di seguito all'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro, sono state diramate ai Prefetti della Repubblica, direttive generali, che tra l'altro prevedono lo svolgimento di azioni finalizzate ad assicurare ai suddetti infortunati ed ai loro familiari nell'immediatezza dell'accaduto la necessaria attività di supporto e di orientamento per le prime incombenze di natura amministrativa e, nel prosieguo, l'azione di sostegno per gli adempimenti necessari, anche per facilitare i rapporti con i diversi enti.

Lo scrivente, pertanto, ha riunito la Conferenza permanente provinciale di cui all'art.4 del D.P.R. 3 aprile 2006, n. 180 ed ha disposto la costituzione di un gruppo di lavoro apposito per elaborare ed attuare le iniziative richieste affidandone il coordinamento al Viceprefetto Vicario, Dott. Francesco Palazzolo ed al Capo di Gabinetto D.ssa Maria Rita Coluccia.

Il gruppo di lavoro ha ritenuto di avvalersi della pregevole pubblicazione redatta a cura della Prefettura di Trieste nel gennaio 2009 intitolata "Infortuni sul lavoro – Vademecum per le vittime ed i familiari", non solo integrando il testo con le necessarie informazioni riguardanti la provincia di Udine, ma anche aggiungendo una parte consistente di ulteriori informazioni e notizie ritenute utili per gli utenti.

In particolare, per quanto riguarda la parte aggiuntiva, è stata redatta una terza sezione (che va da pag. 39 a pag. 54) relativa alle prestazioni previdenziali INPS, interamente elaborata dal gruppo di lavoro.

Il gruppo di lavoro ha anche ideato il logo in copertina, l'intitolazione della Guida e curato la sua redazione.


Ciò premesso, nella speranza di essere riuscito in uno a realizzare l'intendimento ministeriale ed a venire incontro in modo soddisfacente alle attese dei lavoratori e delle loro famiglie nonché a quelli di tutti i soggetti istituzionali ed aziendali del mondo del lavoro in provincia di Udine, lo scrivente consegna questo contributo nell'auspicio che, parafrasando una fortunata serie di telefilm degli anni '60, il pericolo sia sempre meno il mestiere del lavoratore.

Un grato pensiero ai Dottori Francesco Palazzolo e Maria Rita Coluccia, Viceprefetto Vicario e Capo di Gabinetto della Prefettura - U.T.G. di Udine per l'accurata opera di coordinamento e tessitura svolta, nonché ai Dottori Claudio Benvenuto e Gianfranco Fratticci dell'INPS, ai Dottori Cristina Capobianchi e Maurizio Cabai dell'I.N.A.I.L., all'Ingegnere Giuseppe DI FLORIO della Direzione Provinciale del Lavoro, ai Dottori Davide Sulli, Giovanna Munafò, Claudia Zuliani, Paolo Pischiutti rispettivamente delle ASS n. 5, 4 e 3, ai Dottori Paolo Abramo e Francesco Pecile della Provincia di Udine, componenti del gruppo di lavoro per lo specialistico contributo fornito al presente lavoro .

Udine, giugno 2009

IL PREFETTO

(Ivo Salemmite)





# **Guida per le prestazioni assistenziali per i soggetti danneggiati**

Le vittime di infortuni gravi sul luogo di lavoro possono richiedere le prestazioni indicate di seguito.

È opportuno precisare che non rientra nell'elencazione la corresponsione di contributi a titolo di indennità per inabilità temporanea assoluta e gli indennizzi da danno biologico per infortuni e malattie professionali con grado di menomazione riconosciuta fino al 16%.

Gli interventi consistono in:

- 1. Rendita diretta per inabilità permanente**
- 2. Assegno per assistenza personale continuativa**
- 3. Assegno di incollocabilità**
- 4. Erogazione integrativa di fine anno**
- 5. Brevetto, distintivo d'onore e prestazione economica**
- 6. Cure ambulatoriali**
- 7. Cure termali**
- 8 riabilitazione e reinserimento, protesi e presidi**
- 9. Collocamento c.d. mirato (collocamento obbligatorio).**

# **Guida per le prestazioni assistenziali per i familiari delle vittime di infortuni sul luogo di lavoro**

I familiari delle vittime di infortuni gravi sul luogo di lavoro possono richiedere le prestazioni indicate di seguito:

- 1. Contributo economico *una tantum* ai familiari dei lavoratori deceduti sul luogo di lavoro**
- 2. Rendita ai superstiti**
- 3- Assegno funerario**
- 4. Fondo di sostegno per le vittime di infortuni sul lavoro**
- 5. Speciale assegno continuativo mensile**
- 6. Collocamento c.d. mirato (collocamento obbligatorio).**

# **Guida per le prestazioni previdenziali**

Le prestazioni erogate dall'I.N.P.S., che di seguito si elencano, sono destinate a soggetti titolari di una posizione previdenziale ed ai loro superstiti. Tali prestazioni non sono necessariamente connesse al verificarsi di un evento infortunistico, bensì alla sussistenza (anche determinata da infortunio) di una condizione di totale o parziale inabilità al lavoro, ovvero al decesso dell'assicurato.

## **1. Assegno ordinario di invalidità**

## **2. Pensione di inabilità**

## **3. Pensione ai superstiti.**



A yellow scroll graphic with a black outline, featuring a vertical strip on the left side and a small circular detail at the top right corner. The text is centered on the scroll.

**Guida per le prestazioni assistenziali  
per i soggetti danneggiati**

# 1. RENDITA DIRETTA PER INABILITÀ PERMANENTE

|  |   |
|--|---|
| <b><u>Ente erogatore</u></b>                         | I.N.A.I.L..   |
| <b><u>Contenuto</u></b>                              | <p>Prestazione di natura economica non soggetta a tassazione I.R.PE.F.. L'indennizzo decorre dal giorno successivo alla guarigione clinica o dalla data di segnalazione del caso se l'inabilità è causata da malattia professionale. È pagato mensilmente e comprende il ristoro del danno biologico nonché una quota per le conseguenze patrimoniali (il calcolo è basato sulla Tabella indennizzo danno biologico e sulla Tabella dei coefficienti). La rendita vitalizia può venire revisionata a scadenze prestabilite nei primi dieci anni (o quindici nel caso di malattia professionale).</p> <p><b><u>Requisiti</u></b> Aver riportato, causa infortunio o malattia professionale, una lesione dell'integrità psicofisica suscettibile di valutazione medico-legale con grado di menomazione compreso tra il 16% e il 100%.</p> |
| <b><u>Destinatari</u></b>                            | Assicurati I.N.A.I.L..  |
| <b><u>Come richiedere il contributo</u></b>          | L'I.N.A.I.L. provvede direttamente a seguito dell'accertamento di postumi indennizzabili con grado di menomazione dell'integrità psicofisica compreso tra il 16% e il 100%  |
| <b><u>Termini di presentazione della domanda</u></b> | Qualora per l'infortunio o per la malattia professionale siano stati riconosciuti postumi inferiori al minimo indennizzabile, può essere presentata richiesta di aggravamento rispettivamente entro 10 o 15 anni dall'evento.   |
| <b><u>Fonti normative</u></b>                        | T.U. 1124/1965; D.Lgs. 38/2000.   |

## 2. ASSEGNO PER ASSISTENZA PERSONALE CONTINUATIVA

### Ente erogatore

I.N.A.I.L..

### Contenuto

Prestazione di natura economica non cumulabile con altri assegni di accompagnamento e non soggetta a tassazione Irpef (sospesa durante i periodi di ricovero). Consiste in un assegno mensile (attualmente l'importo è di € 457,67) concesso su parere del medico I.N.A.I.L.. L'assegno viene corrisposto dalla data di costituzione della rendita **oppure** dal primo giorno del mese successivo alla richiesta del titolare di rendita per ottenere il riconoscimento dell'Assistenza Personale Continuativa o per la revisione del grado di inabilità **oppure** dal primo giorno del mese successivo all'invito da parte dell'I.N.A.I.L. a sottoporsi a visita di revisione. L'assegno viene corrisposto finché permane la necessità di assistenza personale continuativa.

### Requisiti

Inabilità permanente conseguente ad una delle condizioni patologiche elencate nella tabella allegata al T.U. 1124/1965:

- riduzione della acutezza visiva, tale da permettere soltanto il conteggio delle dita alla distanza della visione ordinaria da vicino (cm. 30) o più grave;
- perdita di nove dita delle mani, compresi i due pollici;
- lesioni del sistema nervoso centrale che hanno prodotto paralisi totale flaccida dei due arti inferiori;
- amputazione bilaterale degli arti inferiori: - di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia e l'altro all'altezza del collo del piede o al di sopra;

- all'altezza del collo del piede o al di sopra, quando sia impossibile l'applicazione di protesi;
- perdita di una mano e di ambedue i piedi, anche se sia possibile l'applicazione di protesi;
- perdita di un arto superiore e di un arto inferiore:
  - sopra il terzo inferiore, rispettivamente, del braccio e della coscia;
  - sopra il terzo inferiore, rispettivamente, dell'avambraccio e della coscia;
- alterazione delle facoltà mentali che apportano gravi e profondi perturbamenti alla vita organica e sociale;
- malattie o infermità che rendono necessaria la continua o quasi continua degenza a letto.

### **Destinatari**

Titolari di una rendita diretta che necessitano di assistenza personale continuativa a causa di una delle condizioni patologiche riportate nella tabella allegata al T.U. 1124/1965.

### **Come richiedere il contributo**

Con richiesta anche in carta semplice alla Sede I.N.A.I.L. di appartenenza oppure direttamente, su espresso parere del medico dell'I.N.A.I.L., al momento dell'accertamento del danno permanente.

### **Termini di presentazione della domanda**

L'istanza può essere avanzata finché permane la necessità di assistenza personale continuativa e dal momento della sua attestazione.

### **Fonti normative**

T.U. 1124/1965 e L.296/2006.

### 3. ASSEGNO DI INCOLLOCABILITÀ

**Ente erogatore**

I.N.A.I.L..

**Contenuto**

Prestazione di natura economica non soggetta a tassazione I.R.P.E.F.. Consiste in un assegno mensile (attualmente l'importo è di € 226,45) concesso su domanda. La corresponsione dell'assegno decorre dal mese successivo alla presentazione della richiesta e fino al compimento dei 65 anni, a meno che non intervengano variazioni nella condizione di incollocabilità.

**Requisiti**

Grado di invalidità riconosciuto superiore al 20%. Impossibilità, riconosciuta dagli organismi competenti (Commissioni di cui all'art. 4 L.104/1992), ad essere collocati in qualsiasi settore lavorativo.

**Destinatari**

Lavoratori con invalidità superiore al 20% ed età inferiore a 65 anni.

**Come richiedere il contributo**

Domanda alla Sede competente completa di dati anagrafici, descrizione dell'inabilità lavorativa ed eventualmente extralavorativa accertate per il soggetto e corredata di fotocopia di documento di identità.

**Termini di presentazione della domanda** non sussistono termini.

**Fonti normative**

T.U. 1124/1965; L. 68/1999; Circolare Ministero Lavoro 66/2001; L.296/2006.

## 4. EROGAZIONE INTEGRATIVA DI FINE ANNO

|   |  |
|---|--|
| <b><u>Ente erogatore</u></b>                | I.N.A.I.L..  |
| <b><u>Contenuto</u></b>                     | Prestazione di natura economica non soggetta a tassazione I.R.PE.F..<br>Una somma aggiuntiva viene corrisposta ai figli di età non superiore ai 12 anni.   |
| <b><u>Requisiti</u></b>                     | Essere Grandi Invalidi (grado di inabilità compreso tra il 60% e il 100%).   |
| <b><u>Destinatari</u></b>                   | Infortunati o persone affette da malattia professionale con grado di invalidità riconosciuto compreso tra il 60% e il 100% e con reddito personale non superiore ai limiti stabiliti annualmente dall'Istituto.  |
| <b><u>Come richiedere il contributo</u></b> | Nei mesi di novembre e dicembre di ogni anno l'I.N.A.I.L. comunica con lettera a tutti i Grandi Invalidi l'importo dell'erogazione integrativa ed i limiti di reddito stabiliti. Alla lettera è allegato uno schema di dichiarazione che l'assicurato deve riempire e restituire all'I.N.A.I.L.. |
| <b><u>Fonti normative</u></b>               | T.U. 1124/1965; L.296/2006.  |

## 5. BREVETTO, DISTINTIVO D'ONORE E PRESTAZIONE ECONOMICA

|   |  |
|---|--|
| <b><u>Ente erogatore</u></b>                | I.N.A.I.L..  |
| <b><u>Contenuto</u></b>                     | Prestazione di natura onorifica ed economica. Annualmente, in occasione della Giornata dell'Invalido e Mutilato del Lavoro organizzata da A.N.M.I.L. ed I.N.A.I.L., vengono consegnati i brevetti e distintivi d'onore e viene elargita una somma in denaro.   |
| <b><u>Requisiti</u></b>                     | Essere Grandi Invalidi (grado di inabilità compreso tra il 60% e il 100%) o Mutilati del lavoro (grado di invalidità compreso tra il 35 e il 59%) di cittadinanza italiana e assenza di condanne penali di durata superiore a due anni.  |
| <b><u>Destinatari</u></b>                   | Destinatari sono i Grandi Invalidi e i Mutilati del Lavoro (anche i superstiti conviventi in caso di decesso di Grande Invalido), la prestazione viene fornita una sola volta ed è adeguata, in diminuzione o in aumento, in caso di variazione delle condizioni.  |
| <b><u>Come richiedere il contributo</u></b> | In caso di Mutilato del lavoro: il lavoratore invalido deve presentare alla Sede I.N.A.I.L. di appartenenza una domanda in cui dichiara di non aver ricevuto in precedenza la prestazione, il certificato di cittadinanza italiana o autocertificazione sostitutiva, il certificato penale di data non inferiore a tre mesi. In caso di Grande Invalido: la Sede I.N.A.I.L. acquisisce direttamente il certificato di cittadinanza italiana e, previo consenso del lavoratore invalido, il certificato penale. |
| <b><u>Fonti normative</u></b>               | T.U. 1124/1965; L.296/2006.  |

## 6. CURE AMBULATORIALI

|   |   |
|---|---|
| <b><u>Ente erogatore</u></b>                | I.N.A.I.L..   |
| <b><u>Contenuto</u></b>                     | Prestazioni sanitarie in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Regionale. Gli accertamenti di tipo diagnostico sono garantiti ai lavoratori infortunati (o affetti da malattia professionale) per tutto il periodo di inabilità temporanea assoluta dopo la prima visita del medico curante o del pronto soccorso. Sono disponibili inoltre alcune prestazioni specialistiche ambulatoriali presso la Consulenza Medica della Sede. |
| <b><u>Requisiti</u></b>                     | Aver riportato un infortunio o essere affetti da malattia professionale.  |
| <b><u>Destinatari</u></b>                   | Assicurati I.N.A.I.L..  |
| <b><u>Come richiedere il contributo</u></b> | E' sufficiente presentarsi presso la Consulenza Medica dell'I.N.A.I.L. in orario di visita dopo la prima prestazione del pronto soccorso o dopo la dimissione ospedaliera.  |
| <b><u>Fonti normative</u></b>               | T.U. 1124/1965.   |

## 7. CURE TERMALI

|  |  |
|--|--|
| <b><u>Ente erogatore</u></b>                         | I.N.A.I.L..  |
| <b><u>Contenuto</u></b>                              | Prestazione economica e sanitaria. Trattasi di rimborso spese per il viaggio di andata e ritorno dell'invalido e del soggiorno in albergo convenzionato. |
| <b><u>Requisiti</u></b>                              | Aver subito una menomazione inquadabile nelle patologie espressamente previste da apposito Decreto del Ministero della Salute.                           |
| <b><u>Destinatari</u></b>                            | Titolari di indennizzo per infortunio o malattia professionale.  |
| <b><u>Come richiedere il contributo</u></b>          | Domanda alla Sede I.N.A.I.L. di appartenenza.  |
| <b><u>Termini di presentazione della domanda</u></b> | Entro i termini di revisione della rendita (10 anni in caso di infortunio e 15 anni per malattia professionale).   |
| <b><u>Fonti normative</u></b>                        | T.U. 1124/1965.  |

## 8. RIABILITAZIONE E REINSERIMENTO, PROTESI E PRESIDI

### Ente erogatore

I.N.A.I.L..

### Contenuto

Prestazioni di natura sanitaria.

E' prevista la fornitura di Dispositivi Tecnici (protesi e ausili) necessari per lo svolgimento della vita quotidiana e di relazione. L'I.N.A.I.L. fornisce ai suoi assicurati vittime di infortunio o malattia professionale un sistema di tutela globale ed integrata che prevede anche l'erogazione di prestazioni sanitarie riabilitative necessarie a garantire un pronto recupero dell'attività psicofisica. La funzione riabilitativa è fondata sul concetto di "presa in carico" del lavoratore e considera la persona disabile nella sua complessità e specificità al fine di individuare una gamma di servizi diversificati e personalizzati che possono comprendere anche opere di abbattimento o superamento di barriere architettoniche, comandi speciali per mezzi di trasporto, ausili informatici o domotici. Su tutto il territorio sono state istituite le "équipes multidisciplinari" composte da diverse competenze professionali che formulano per ogni lavoratore disabile un progetto personalizzato che possa, attraverso la valutazione delle capacità residue, orientare l'infortunato diversamente abile ad un'attività lavorativa il più possibile consona alle sue attitudini residue Sulla base di quanto previsto dalla legge in tema di "collocamento mirato" (L.68/1999) l'I.N.A.I.L., inoltre, svolge un ruolo di facilitatore dei meccanismi di reinserimento lavorativo delle persone disabili.

**Requisiti**

Inabilità conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale per la quale siano necessari protesi e/o presidi.

**Destinatari**

Lavoratori infortunati o tecnopatici.

**Come richiedere il contributo**

E' necessaria la prescrizione da parte del medico cui segue il provvedimento autorizzativo del funzionario amministrativo o la presa in carico da parte dell'equipe multidisciplinare.

## 9. COLLOCAMENTO C.D. MIRATO (COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO)

### Ente erogatore

Provincia di Udine Centro per l'Impiego.

### Contenuto

Iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio. Gli elenchi sono forniti, a richiesta, ai datori di lavoro per l'individuazione dei lavoratori da assumere, con richiesta nominativa, per la copertura della quota.

Inserimento nelle graduatorie valide per l'avviamento numerico presso i datori di lavoro privati e per l'avviamento a selezione presso gli enti e le pubbliche amministrazioni (limitatamente per qualifiche in cui è richiesto l'assolvimento della scuola dell'obbligo).

Dopo l'assunzione è possibile mantenere lo stato di disoccupazione, ma solo se non si supera un reddito annuale stabilito dalla legge.

È necessario, a tal fine, che l'interessato sottoscriva una dichiarazione di previsione di reddito lordo annuale che

- se lavoratore dipendente non deve superare l'importo di €8.000,00;
- se lavoratore autonomo non deve superare l'importo di €4.800,00.

Nella dichiarazione il lavoratore deve impegnarsi, inoltre, a comunicare tempestivamente l'eventuale superamento della soglia di reddito minimo annuo ed a presentare ogni documento che gli venga richiesto ai fini della verifica di tale dichiarazione. La dichiarazione, se permane la condizione di sotto occupazione, deve essere rinnovata ogni anno.

## Destinatari

- invalidi del lavoro con invalidità superiore al 33%;
- invalidi di servizio (con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria D.P.R. 915/78).

## Come richiedere l'iscrizione

L'iscrizione al collocamento mirato è immediata. La domanda deve essere presentata al Centro per l'Impiego più vicino .

Per l'iscrizione al Collocamento occorre produrre:

1. specifica documentazione relativa alla categoria di appartenenza;
2. dichiarazione di disponibilità al lavoro ai sensi del D.Lgs. 297/02;
3. documento d'identità in corso di validità;
4. codice fiscale;
5. per i cittadini extracomunitari è necessario il permesso di soggiorno in originale o la ricevuta di richiesta del rinnovo (cedolino).

## Fonti normative

L. 12.03.99, n. 68;  
D.P..R. 333/2000.

Per le **vittime del dovere e del terrorismo e loro congiunti** operano leggi particolari quali la legge 407/ 1998 e successive modificazioni.



A yellow scroll graphic with a black outline, featuring a vertical strip on the left side and a small circular detail at the top right corner. The text is centered within the scroll.

**Guida per le prestazioni assistenziali  
per i familiari delle vittime  
di infortuni sul luogo di lavoro**



# 1. CONTRIBUTO ECONOMICO *UNA TANTUM* AI FAMILIARI DEI LAVORATORI DECEDUTI SUL LUOGO DI LAVORO

## Ente erogatore

Regione Friuli Venezia Giulia  
Direzione centrale lavoro, formazione, università e  
ricerca.

## Contenuto

Concessione di un contributo economico una tantum a favore di alcune categorie di familiari dei lavoratori e delle lavoratrici, residenti nel Friuli Venezia Giulia, che siano deceduti in conseguenza a infortuni sul lavoro avvenuti sul territorio regionale a partire dal 1° gennaio 2007. L'ammontare della somma varia a seconda del numero dei familiari che fanno richiesta.

Se la domanda è presentata da coniuge e/o da figli il contributo è pari a:

- a) euro 10.000, se la domanda è presentata da un solo familiare;
- b) euro 12.000, se la domanda è presentata da due familiari;
- c) euro 15.000, se la domanda è presentata da tre familiari;
- d) euro 18.000, se la domanda è presentata da più di tre familiari.

Se la domanda è presentata da genitori e/o fratelli/sorelle il contributo è pari a:

- a) euro 5.000, se la domanda è presentata da un solo familiare;
- b) euro 8.000, se la domanda è presentata da due familiari;
- c) euro 12.000, se la domanda è presentata da tre

- familiari;
- d) euro 15.000, se la domanda è presentata da più di tre familiari.

Nel caso in cui di più aventi diritto, il contributo è suddiviso tra di essi in parti uguali. Il contributo è cumulabile con altri benefici eventualmente percepiti dai familiari in conseguenza dell'infortunio mortale.

### **Requisiti**

Il contributo è concesso solo in caso di infortunio mortale.

Sono esclusi i casi di decesso per malattia professionale

### **Destinatari**

Il contributo è destinato:

- al coniuge superstite ed ai figli del lavoratore deceduto;
- ai genitori del lavoratore deceduto, a condizione che fossero a suo carico al momento del decesso e nel solo caso in cui non ci siano coniuge o figli;
- a fratelli/sorelle, a condizione che fossero a suo carico al momento del decesso, che fossero con lui conviventi e che non ci siano coniuge o figli.

### **Come richiedere il contributo**

La domanda di contributo deve essere presentata al seguente indirizzo:

Regione Friuli Venezia Giulia

Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca

via San Francesco 37 - 34133 Trieste.

La domanda deve essere redatta secondo il modello scaricabile dal sito istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia alla voce "fondo di solidarietà per le vittime degli incidenti sul lavoro nella sezione "istruzione formazione orientamento e lavoro" o,

direttamente, digitando il seguente link:  
<http://www.regione.fvg.it/rafvfg/istruzione/det-taglio.act?dir=/rafvfg/cms/RAFVG/AT2/ARG6/FOGLIA9>

Nel caso in cui vi siano più aventi diritto al contributo (es. il coniuge superstite e uno o più figli) deve essere presentata un'unica domanda, sottoscritta da tutti i richiedenti. Le domande presentate singolarmente saranno respinte.

### **Termini di presentazione della domanda**

La domanda deve essere presentata entro un anno dal decesso del lavoratore. Per gli infortuni mortali avvenuti dal 1 gennaio 2007 al 13 agosto 2008 le domande possono essere presentate entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento.

### **Fonti normative -**

Legge Regionale 9 agosto 2005, n. 18, art. 56 bis, come introdotto dall'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30;  
- Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi a favore dei familiari delle vittime di infortuni sul lavoro ai sensi dell'articolo 56 bis della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)", emanato con DPREg 0186/ Pres/2008 (reperibile sul BUR 33/2008).

## 2. RENDITA AI SUPERSTITI

### Ente erogatore

I.N.A.I.L..

### Contenuto

Prestazione di natura economica (non soggetta a tassazione I.R.PE.F.) destinata ai superstiti dei lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro o malattia professionale e decorrente dal giorno successivo alla morte del lavoratore. L'importo della rendita viene calcolato in rapporto alla retribuzione annua del lavoratore deceduto, compreso entro minimi e massimi stabiliti dalla legge.

La somma totale delle quote spettanti ai familiari non può superare la retribuzione presa a base del calcolo di rendita.

La rendita differisce in relazione ai richiedenti secondo le seguenti percentuali:

- Coniuge: 50% della retribuzione;
- Figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, adottivi: - 20% della retribuzione (40% se orfani di entrambi i genitori);
- Genitori viventi a carico (fino alla morte) : 20% per ciascun genitore;
- Fratelli e sorelle viventi a carico e conviventi (nei termini validi per i figli): 20% per ciascun richiedente.

### Requisiti

Il contributo è concesso in caso di morte del lavoratore assicurato causata da infortunio o malattia professionale.

## **Destinatari**

Hanno diritto alla prestazione:

- il coniuge, fino alla morte o a nuovo matrimonio;
- i figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, adottivi;
- fino al 18° anno di età;
- fino al 21° anno di età se studenti di scuola media superiore, viventi a carico e senza lavoro retribuito;
- fino al 26° anno di età se studenti universitari durante la frequenza del corso normale di laurea, viventi a carico e senza lavoro retribuito;
- maggiorenni inabili al lavoro finché dura l'inabilità.

In assenza di coniuge e figli:

- Genitori viventi a carico, fino alla morte;
- Fratelli e sorelle viventi a carico e conviventi (nei termini validi per i figli).

## **Come richiedere il contributo**

In caso di infortunio mortale provvede direttamente l'I.N.A.I.L. su denuncia del datore di lavoro. In caso di mancata denuncia l'I.N.A.I.L. provvede su richiesta dei superstiti del lavoratore deceduto in base alla documentazione sanitaria presentata da cui sia possibile rilevare la causa della morte. Nel caso in cui il lavoratore deceduto fosse titolare di rendita diretta, l'I.N.A.I.L. provvede all'avvio della procedura per l'accesso al contributo su richiesta dei superstiti del lavoratore deceduto, previa presentazione della documentazione sanitaria da cui sia possibile desumere la causa della morte.

In quest'ultimo caso, l'I.N.A.I.L. è tenuto a comunicare ai superstiti la possibilità di presentare la richiesta di rendita.

### **Termini di presentazione della domanda**

Nel caso in cui il lavoratore deceduto fosse titolare di rendita diretta il termine per la presentazione dell'istanza è di 90 giorni che decorrono dal ricevimento della comunicazione che l'I.N.A.I.L. è tenuta a fare ai superstiti. Nelle altre ipotesi il termine è di 3 anni e 150 giorni dal decesso.

### **Fonti normative**

T.U. 1124/1965.

### 3. ASSEGNO FUNERARIO

|  |   |
|--|---|
| <b><u>Ente erogatore</u></b>                         | I.N.A.I.L..   |
| <b><u>Contenuto</u></b>                              | Prestazione di natura economica una tantum pari attualmente a 1.725,47 Euro.  |
| <b><u>Requisiti</u></b>                              | I contributo è concesso in caso di morte del lavoratore assicurato causata da infortunio o malattia professionale.  |
| <b><u>Destinatari</u></b>                            | Superstiti dei lavoratori deceduti o, in assenza, chiunque possa dimostrare di aver sostenuto le spese funerarie.   |
| <b><u>Come richiedere il contributo</u></b>          | Concesso direttamente dall'I.N.A.I.L. e legato alla concessione della rendita superstiti. In caso di mancanza di superstiti concesso alla presentazione della fattura relativa alle spese funerarie.  |
| <b><u>Termini di presentazione della domanda</u></b> | Nel caso in cui il lavoratore deceduto fosse titolare di rendita diretta il termine per la presentazione dell'istanza e di 90 giorni che decorrono dal ricevimento della comunicazione che l'I.N.A.I.L. è tenuta a fare ai superstiti. Nelle altre ipotesi il termine è di 3 anni e 150 giorni dal decesso. |
| <b><u>Fonti normative</u></b>                        | T.U. 1124/1965.   |

## 4. FONDO DI SOSTEGNO PER LE VITTIME DI INFORTUNI SUL LAVORO

|  |  |
|--|--|
| <b><u>Ente erogatore</u></b>                         | I.N.A.I.L..  |
| <b><u>Contenuto</u></b>                              | Beneficio una tantum in favore dei familiari dei caduti sul lavoro finalizzato ad assicurare al nucleo familiare un primo sostegno economico di supporto nei giorni immediatamente successivi al decesso del lavoratore. |
| <b><u>Requisiti</u></b>                              | Il contributo è concesso solo in caso di infortunio mortale. Sono esclusi i casi di decesso per malattia professionale   |
| <b><u>Destinatari</u></b>                            | E' prevista l'ammissione al beneficio per le famiglie di coloro che sono stati vittime di infortuni mortali anche per tutto l'anno 2007 e non solo per gli eventi successivi all'entrata in vigore del decreto.          |
| <b><u>Come richiedere il contributo</u></b>          | Occorre utilizzare i moduli allegati al Decreto del Ministero del Lavoro 19 novembre 2008 pubblicato sulla GU del 2 febbraio 2009.   |
| <b><u>Termini di presentazione della domanda</u></b> | La richiesta va presentata entro 40 giorni dalla data del decesso del lavoratore.  |
| <b><u>Fonti normative</u></b>                        | Art.9 del D.lgs 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, e Decreto Ministeriale 19 novembre 2008.   |

## 5. SPECIALE ASSEGNO CONTINUATIVO MENSILE

### **Ente erogatore**

I.N.A.I.L..

### **Contenuto**

Prestazione di natura economica non soggetta a tassazione I.R.PE.F..

L'importo dell'assegno viene calcolato in misura percentuale a quello della rendita diretta ricevuta in vita dal titolare, a cui era stato riconosciuto un grado di invalidità non inferiore al 48%.

### **Requisiti**

Il contributo è concesso in caso di morte del titolare di rendita diretta deceduto per cause non dipendenti dall'infortunio o dalla malattia professionale riconosciuta.

### **Destinatari**

Coniuge o figli superstiti di titolari di rendita diretta con grado di invalidità riconosciuto non inferiore al 48% deceduti per cause non dipendenti dall'infortunio o dalla malattia professionale. I destinatari non devono percepire rendite, prestazioni economiche previdenziali o altri redditi (escluso quello della casa di abitazione) di importo pari o superiore a quello dell'assegno speciale. Nel caso di redditi di importo inferiore all'assegno, l'I.N.A.I.L. corrisponde la differenza fra l'importo dei redditi e l'importo inizialmente calcolato.

### **Come richiedere il contributo**

Richiesta all'I.N.A.I.L. anche in carta semplice. L'I.N.A.I.L. corrisponde direttamente l'assegno nel caso in cui sia stata respinta la richiesta di rendita superstiti di cui a pag.28.

**Termini di presentazione della domanda**

Entro 180 giorni dalla data del decesso del lavoratore assicurato.

**Fonti normative**

L.248/1976 e L.296/2006.

## **6. COLLOCAMENTO C.D. MIRATO (COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO)**

### **Ente erogatore**

Provincia di Udine Centro per l'Impiego.

### **Contenuto**

Iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio. Gli elenchi sono forniti, a richiesta, ai datori di lavoro per l'individuazione dei lavoratori da assumere, con richiesta nominativa, per la copertura della quota. Inserimento nelle graduatorie valide per l'avviamento numerico presso i datori di lavoro privati e per l'avviamento a selezione presso gli enti e le pubbliche amministrazioni (limitatamente per qualifiche in cui è richiesto l'assolvimento della scuola dell'obbligo). Dopo l'assunzione è possibile mantenere lo stato di disoccupazione, ma solo se non si supera un reddito annuale stabilito dalla legge. È necessario, a tal fine, che l'interessato sottoscriva una dichiarazione di previsione di reddito lordo annuale che, se lavoratore dipendente, non deve superare l'importo di €8.000,00; se lavoratore autonomo, non deve superare l'importo di €4.800,00.

Nella dichiarazione il lavoratore deve impegnarsi, inoltre, a comunicare tempestivamente l'eventuale superamento della soglia di reddito minimo annuo ed a presentare ogni documento che gli venga richiesto ai fini della verifica di tale dichiarazione. La dichiarazione, se permane la condizione di sotto occupazione, deve essere rinnovata ogni anno.

## Destinatari

orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro o di servizio.

## Come richiedere l'iscrizione

L'iscrizione al collocamento mirato è immediata. La domanda deve essere presentata al Centro per l'Impiego più vicino.

Per l'iscrizione al Collocamento occorre produrre:

- specifica documentazione relativa alla categoria di appartenenza:
- per gli **orfani/vedove di servizio o del lavoro** documentazione rilasciata da parte della pubblica amministrazione/azienda indicante che il genitore/coniuge è morto per cause di servizio/lavoro ovvero altra idonea documentazione;
- per gli **equiparati orfani/vedove di servizio** il genitore/coniuge, non iscritto nelle liste speciali ovvero cancellato dagli elenchi senza essere mai stato avviato, deve essere titolare di una pensione di 1<sup>a</sup> categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra approvato con D.P.R. 915/1978;
- per gli **equiparati orfani/vedove del lavoro** il genitore/coniuge, non iscritto nelle liste speciali ovvero cancellato dagli elenchi senza essere mai stato avviato, deve avere un'invalidità del 100% riconosciuta dall'I.N.A.I.L. ovvero essere dichiarato incollocabile;
- sia per gli orfani che per gli orfani equiparati l'iscrizione è possibile se minori di età al momento della morte del genitore dante causa o del riconoscimento allo stesso della pensione di 1<sup>a</sup> categoria (per ragioni di guerra o servizio) ovvero di un'invalidità I.N.A.I.L. del 100% o dell'incollocabilità (per ragioni di lavoro).

Agli effetti dell'iscrizione negli elenchi, si considerano minori i figli di età non superiore a 21 anni, se studenti di scuola media superiore, e 26 anni se studenti universitari;

- dichiarazione di disponibilità al lavoro ai sensi del D.Lgs. 297/02;
- documento d'identità in corso di validità;
- codice fiscale;
- per i cittadini extracomunitari è necessario il permesso di soggiorno in originale o la ricevuta di richiesta del rinnovo (cedolino).

### **Fonti normative**

L. 12.03.99, n. 68 D.P.R. 333/2000.

- Per le **vittime del dovere e del terrorismo e loro congiunti** operano leggi particolari quali la legge 407/1998 e successive modifiche.
- Per gli **orfani/vedove delle vittime del lavoro** l'art. 1, comma 123, della L. 244/2007 estende le disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, della L. 497/98 e successive modifiche agli orfani o, in alternativa, al coniuge superstite di coloro che sono morti a causa di un incidente sul luogo di lavoro ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamenti di rendita da infortunio.



A yellow scroll graphic with a black outline, featuring a vertical strip on the left side and a small circular detail at the top right corner. The text is centered on the scroll.

## **Guida per le prestazioni previdenziali**

## **L'ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA' (L224/84)**

- Ente Erogatore:** I.N.P.S..
- Contenuto:** E' una prestazione economica, erogata a domanda, ai lavoratori la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo a causa di infermità.
- Requisiti:** Almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.
- Destinatari:** Spetta ai lavoratori dipendenti e autonomi che sono titolari di un conto assicurativo presso l'I.N.P.S..
- Domanda:** Può essere inoltrata a qualunque sede dell' I.N.P.S., direttamente o tramite uno degli enti di Patronato riconosciuti dalla legge che assistono gratuitamente i lavoratori; ovvero inviata per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. La domanda deve essere redatta su apposito modulo (IO1) o, eccezionalmente, in carta semplice.  
Alla stessa deve essere allegata la prevista autocertificazione dei dati personali, in sostituzione dei documenti anagrafici, il modulo certificativo (SS3) dello stato di salute compilato da un medico, la documentazione indicata sul modulo e, se necessario, le dichiarazioni reddituali.

**Decorrenza:**

L'assegno ordinario di invalidità decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda purché siano soddisfatti tutti i requisiti amministrativi e sanitari richiesti.

Ha validità triennale e può essere confermato (accertando il solo requisito sanitario) altre 2 volte per ulteriori tre anni, su domanda presentata dall'interessato nei 6 mesi che precedono la data di scadenza.

Diventa definitivo dopo la terza conferma.

L'assegno ordinario di invalidità, al compimento dell'età pensionabile prevista e in presenza dei requisiti assicurativi e contributivi, viene trasformato d'ufficio in pensione di vecchiaia.

**Incumulabilità con i redditi da lavoro:** L'assegno ordinario di invalidità liquidato a decorrere dal 1.9.1995 viene ridotto se il titolare possiede redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa come da seguente tabella:

| AMMONTARE DEI REDDITI  | PERCENTUALI DI RIDUZIONE         |
|--|----------------------------------|
| Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio. | 25 % dell'importo della pensione |
| Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio. | 50 % dell'importo della pensione |

**Particolarità:**

L' assegno ordinario di invalidità liquidato a

decorrenza dal 1.9.1995 non è cumulabile con la rendita I.N.A.I.L. concessa per lo stesso evento; qualora l'importo della pensione sia superiore alla rendita stessa, viene pagata solo l'eventuale eccedenza.

## **2. PENSIONE DI INABILITÀ (LEGGE 222/84)**

**Ente erogatore** I.N.P.S..

**Contenuto** E' una prestazione economica erogata a domanda ai lavoratori che si trovano nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, in sostituzione del salario. Spetta ai lavoratori dipendenti e autonomi che sono titolari di un conto assicurativo presso l' I.N.P.S..  
La pensione di inabilità è reversibile.

**Requisiti richiesti** - assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale;

- 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda;

- cessazione di qualsiasi tipo di attività dipendente o autonoma.

**Incompatibilità** La pensione di inabilità liquidata a decorrere dal 1.9.1995 non è cumulabile con la rendita I.N.A.I.L. concessa per lo stesso evento; qualora l'importo della pensione sia superiore alla rendita stessa, viene pagata solo l'eventuale eccedenza.

Le pensioni di inabilità concesse con decorrenza anteriore al 1.9.1995 ai titolari di rendita I.N.A.I.L. riconosciuta per lo stesso evento, vengono lasciate in pagamento nello stesso importo, se più favorevole, e sulle stesse non vengono corrisposti

gli aumenti annuali previsti dalla legge, fino al riassorbimento della rendita.

**N.B.:** I pensionati di inabilità, che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e che non sono in grado di condurre da soli la vita quotidiana, possono presentare domanda per ottenere l'assegno per l'assistenza personale e continuativa.

Dal 1° luglio 2002 l'importo è di Euro 389,32 mensili. Il nuovo importo viene erogato dal 1° gennaio 2003 il conguaglio per il periodo dal 1.7.2002 al 31.12.2002 è stato corrisposto con la prima rata di pensione del 2003.

Non spetta per i periodi di ricovero in istituti di cura o di assistenza privati a carico della pubblica amministrazione ed è incompatibile con la rendita I.N.A.I.L..

L'assegno per assistenza personale e continuativa non è reversibile.

I titolari di pensione di inabilità possono, in qualsiasi momento, essere sottoposti a visita di revisione sia per iniziativa dell' I.N.P.S. che su richiesta dell'interessato.

In caso di revoca il periodo di godimento della pensione di inabilità viene considerato figurativamente coperto di contribuzione e utile ai fini del diritto, in caso di capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo, per la liquidazione di un assegno ordinario di invalidità con decorrenza dal mese successivo alla revoca della pensione.

Qualora l'inabilità sia stata causata da terzi, l'I.N.P.S. si rivale nei confronti del responsabile per la prestazione erogata (surroga).

**Presentazione della domanda** Può essere inoltrata a qualunque sede dell'Inps, direttamente o tramite uno degli enti di Patronato riconosciuti dalla legge che assistono gratuitamente i lavoratori; ovvero inviata per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

La domanda deve essere redatta su apposito modulo (INAB1) o, eccezionalmente, in carta semplice.

Alla stessa deve essere allegata la prevista autocertificazione dei dati personali, in sostituzione dei documenti anagrafici, il modulo certificativo (SS3) dello stato di salute compilato da un medico, la documentazione indicata sul modulo e, se necessario, le dichiarazioni reddituali.

**Prestazioni accessorie** Il titolare di pensione di inabilità può aver diritto, in presenza dei requisiti richiesti, all'integrazione al trattamento minimo, all'assegno per il nucleo familiare o alle quote di maggiorazione per carichi familiari.

### **Decorrenza**

La pensione di inabilità decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, purché siano soddisfatti tutti i requisiti amministrativi e sanitari richiesti.

**Maggiorazioni contributive**  
**beneficio fino al compimento dell'età pensionabile**

L'anzianità contributiva viene maggiorata di un numero di settimane pari al periodo intercorrente tra la decorrenza della pensione e il compimento dell'età pensionabile per la pensione di vecchiaia:

- 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne, per le pensioni liquidate a carico del fondo lavoratori dipendenti e comunque, complessivamente, non oltre 2080 settimane (40 anni di contributi);
- 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne, per le pensioni liquidate a carico delle Gestioni Autonome;
- 60 anni sia per gli uomini che per le donne, per le pensioni con quota contributiva, indipendentemente dalla gestione in cui viene liquidata la pensione.

### **3. PENSIONI AI SUPERSTITI**

**Ente erogatore** I.N.P.S..

**Contenuto** E' una prestazione economica erogata a domanda in favore dei superstiti di lavoratori o pensionati deceduti. Spetta ai superstiti di lavoratori dipendenti e autonomi deceduti, titolari di un conto assicurativo presso l' I.N.P.S. o titolari di pensione erogata dall' I.N.P.S..

### **REQUISITI RICHIESTI**

#### **requisiti contributivi (del deceduto)**

Il lavoratore deceduto, non pensionato, deve aver maturato i requisiti previsti dalla precedente normativa per la pensione di vecchiaia (780 contributi settimanali) o i requisiti per la pensione di invalidità (260 contributi settimanali, di cui 156 nel quinquennio precedente la data del decesso).

#### **requisiti soggettivi (dei superstiti)**

**Al coniuge superstite.** Qualora egli risulti:

- separato "consensualmente", la pensione ai superstiti può essere concessa in ogni caso;
- separato "con addebito (per colpa)", la pensione può essere concessa solo se il richiedente è titolare di assegno alimentare stabilito dal Tribunale. La concessione di tale assegno è rilevabile dalla sentenza di separazione;
- divorziato, può ottenere la pensione solo se è

titolare di assegno di divorzio, non si è risposato e vi sia contribuzione, versata a favore del deceduto, prima della sentenza di divorzio.

**N.B.:** Nel caso che il deceduto dopo il divorzio abbia contratto nuovo matrimonio, al coniuge superstite spetta la pensione ai superstiti solo dopo specifica sentenza del Tribunale che stabilisca le quote spettanti al coniuge superstite e all'ex coniuge.

**Ai figli** legittimi, legittimati, adottati, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio del deceduto che, alla data del decesso, siano:

- minorenni (fino a 18 anni);
- inabili di qualunque età e a carico del deceduto
- studenti (fino a 21 anni) a carico del deceduto e che non prestino attività lavorativa;
- universitari (fino a 26 anni e comunque non oltre il corso legale di laurea) a carico del deceduto e che non prestino attività lavorativa.

**Si deve procedere alla sospensione della prestazione** nei confronti del figlio studente o universitario (titolare o contitolare della prestazione) che, dopo la concessione della pensione indiretta o di reversibilità, inizia un'attività lavorativa anche se la stessa ha carattere precario o saltuario (Circ. 53484 Prs del 3.8.1972).

**N.B.:** La Corte Costituzionale con sentenza del 22-25 febbraio 1999, n. 42 ha preso in esame i casi di lavoro svolto per periodi brevi e dai quali derivano redditi modesti.

**L'applicabilità della Sentenza è peraltro subordinata al parere che deve esprimere in proposito il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.**

- ai figli nati postumi, entro il trecentesimo giorno dalla data del decesso del genitore;
- ai figli coniugati, anche se non inabili, che risultano a completo carico del deceduto all'atto del decesso.

**N.B.:** Sono considerati a carico del deceduto i figli:

maggioresni studenti in possesso di un reddito annuo non superiore al trattamento minimo maggiorato del 30%;

maggioresni inabili in possesso di un reddito annuo non superiore a quello previsto per la pensione agli invalidi civili totali;

maggioresni inabili, titolari di assegno di accompagnamento, in possesso di un reddito annuo non superiore a quello previsto per la pensione agli invalidi civili totali maggiorato dell'importo dell'indennità.

**Ai nipoti minori** (equiparati ai figli legittimi e legittimati) conviventi purché:

non titolari di pensione o di altri redditi tali da determinare una autosufficienza economica del minore;

a totale carico del deceduto che provvedeva al mantenimento.

In mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti la pensione spetta:

**ai genitori ultrasessantacinquenni**, non pensionati e a carico del deceduto.

In mancanza del coniuge, dei figli, dei nipoti e dei genitori la pensione spetta:

**ai fratelli celibi o alle sorelle nubili se inabili**, a carico del deceduto e non pensionati.

**Prestazioni accessorie** Il titolare di pensione ai superstiti può aver diritto, in presenza dei requisiti richiesti, all'integrazione al trattamento minimo, all' assegno per il nucleo familiare o alle quote di maggiorazione per carichi familiari.

**Presentazione della domanda** Può essere inoltrata a qualunque sede dell'Inps, direttamente o tramite uno degli enti di Patronato riconosciuti dalla legge che assistono gratuitamente i lavoratori; ovvero inviata per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Deve essere redatta su apposito modulo (SO1) o, eccezionalmente, in carta semplice.

Alla stessa deve essere allegata la prevista autocertificazione dei dati personali, in sostituzione dei documenti anagrafici, la documentazione indicata sul modulo e, se necessario, le dichiarazioni reddituali.

Se vengono richieste quote di contitolarità per figli inabili deve essere presentato anche il modulo certificativo (SS3) dello stato di salute del figlio inabile, compilato da un medico.

La domanda vale anche come richiesta dei ratei di pensione maturati e non riscossi dal deceduto.

**Decorrenza** La pensione ai superstiti decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello del decesso dell'assicurato o del

pensionato. La stessa decorre dal mese successivo alla nascita, per la quota di contitolarità spettante ai figli nati postumi.

**Determinazione dell'importo** L'importo della pensione è determinato in base alla seguente tabella:

| <b>RICHIEDENTE</b>     | <b>PERCENTUALE della pensione spettante al deceduto (*)</b> |
|------------------------|---|
| Solo il coniuge        | 60 %  |
| Solo un figlio         | 70 %  |
| Coniuge e un figlio    | 80 %  |
| Due figli              |   |
| Coniuge e due figli    | 100 %   |
| Tre o più figli        |   |
| Un genitore            | 15 %  |
| Un fratello o sorella  |   |
| Due genitori           | 30 %  |
| Due fratelli o sorelle |   |

(\*) L'aliquota si applica anche sulla parte di integrazione al minimo qualora, in funzione dei redditi posseduti, la pensione di cui era titolare il deceduto ovvero la pensione spettante ad assicurato deceduto abbia titolo a detta integrazione.

**Incumulabilità con redditi del beneficiario** La pensione ai superstiti liquidata a decorrere dal 1.9.1995 viene ridotta se il titolare possiede altri redditi, come da seguente tabella:

| AMMONTARE DEI REDDITI  | PERCENTUALI DI RIDUZIONE         |
|--|----------------------------------|
| Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio. | 25 % dell'importo della pensione |
| Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio. | 40 % dell'importo della pensione |
| Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio. | 50 % dell'importo della pensione |

### Tablelle limiti di reddito

Sia all'atto della domanda di pensione che negli anni successivi deve essere presentata una dichiarazione reddituale attestante i redditi percepiti nello stesso anno, al fine di determinare l'esatta misura della riduzione da operare sulla pensione.

Le pensioni ai superstiti concesse con decorrenza anteriore al 1.9.1995 soggette a incumulabilità sono state lasciate in pagamento nello stesso importo, se più favorevole, e sulle stesse non vengono applicati gli aumenti annuali previsti dalla legge.

L'incumulabilità non si applica in presenza di contitolari.

**Incumulabilità con altri redditi** Dal 1.9.1995 la pensione di reversibilità liquidata a superstite di pensionato di inabilità non è cumulabile con la rendita I.N.A.I.L. concessa per lo stesso evento che ha determinato il decesso.

Qualora l'importo della pensione sia superiore alla rendita stessa, viene pagata solo l'eventuale eccedenza.

La pensione di reversibilità è cumulabile con la rendita I.N.A.I.L. se il deceduto era titolare di pensione di vecchiaia, anzianità, di trattamento di prepensionamento o di invalidità concessa prima dell'entrata in vigore della legge 12 giugno 1984, n. 222.

La pensione ai superstiti è cumulabile con la rendita I.N.A.I.L. se il deceduto era titolare di assegno ordinario di invalidità in quanto detta prestazione non è reversibile.

Dal 1.7.2000 le pensioni ai superstiti (indirette e reversibilità) sono interamente cumulabili con la rendita I.N.A.I.L..

N.B.: Per il periodo dal 1.9.1995 al 30.6.2000 l'incumulabilità con la rendita I.N.A.I.L. è stata effettuata, se prevista, su tutte le pensioni ai superstiti, indipendentemente dalla pensione concessa al deceduto.

Gli arretrati spettanti possono essere corrisposti, a domanda, nel limite della prescrizione decennale, se non intervenuta sentenza passata in giudicato con la quale era stata confermata l'incumulabilità.

In questo caso gli arretrati possono essere corrisposti dal mese successivo a quello di passaggio in giudicato della sentenza.

Le pensioni ai superstiti concesse con decorrenza anteriore al 1.9.1995 ai titolari di rendita I.N.A.I.L., riconosciuta per lo stesso evento che ha

determinato il decesso, vengono mantenute in pagamento nello stesso importo, se più favorevole, e sulle stesse non vengono corrisposti gli aumenti annuali previsti dalla legge fino al riassorbimento della rendita.

### **Cessazione del diritto doppia annualità**

Qualora il coniuge, titolare di pensione ai superstiti, contragga nuovo matrimonio, viene corrisposta **per una sola volta** una somma pari a 26 volte l'importo mensile percepito al momento del matrimonio.

## CONTATTI

### PER I CONTRIBUTI EROGATI DALLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Le informazioni di carattere generale ed i modelli di domanda si possono reperire sul sito istituzionale della regione Friuli Venezia Giulia, alla voce “fondo di solidarietà per le vittime degli incidenti sul lavoro” nella sezione “istruzione formazione orientamento e lavoro”

<http://www.regione.fvg.it/rafvfg/istruzione/dettaglio.act?dir=/rafvfg/cms/RAFVG/AT2/ARG6/FOGLIA9/>

Per contattare gli uffici ci si può rivolgere alla:

**Direzione centrale lavoro, università e ricerca Servizio professioni e interventi settoriali** Via San Francesco, 37 Trieste

### PER LE PRESTAZIONI I.N.A.I.L.

Gli utenti possono rivolgersi direttamente all’Istituto presso il seguente indirizzo di posta elettronica:

Gli Uffici si trovano in piazza Duomo – Udine

### PER LE PRESTAZIONI I.N.P.S.

Gli utenti possono rivolgersi direttamente all’Istituto presso il seguente indirizzo di posta elettronica:

Gli Uffici si trovano in via Savorgnana – Udine

## PER ISCRIZIONE AL COLLOCAMENTO MIRATO

### Centri per l'Impiego della provincia di Udine

**Udine** –33100 Viale Duodo ,16 tel. 0432.209400  
fax. 0432.209570 e- mail [cpt.udine@provincia.udine.it](mailto:cpt.udine@provincia.udine.it)

**Cervignano del Friuli** –33052 via Ramazzotti 16 tel. 0431.388211  
fax. 0431.388288 e- mail [cpt.cervignano@provincia.udine.it](mailto:cpt.cervignano@provincia.udine.it)

**Cividale del Friuli**- 33043 Stretta San Martino 4 tel. 0432.731451  
fax. 0432.704672 e- mail [cpt.cividale@provincia.udine.it](mailto:cpt.cividale@provincia.udine.it)

**Codroipo** -33033 Via Manzoni 2 tel. 0432.906252  
fax. 0432.912710 e- mail [cpt.codoipo@provincia.udine.it](mailto:cpt.codoipo@provincia.udine.it)

**Gemona del Friuli** -33013 Via Santa Lucia 25-27 tel. 0432.981033  
fax. 0432.970315 e- mail [cpt.gemona@provincia.udine.it](mailto:cpt.gemona@provincia.udine.it)

**Latisana** 33053 via Manzoni 48 tel. 0431.550264  
fax. 0432.512298 e- mail [cpt.latisana@provincia.udine.it](mailto:cpt.latisana@provincia.udine.it)

**Pontebba** 33016 Piazza Garibaldi 1 tel. 0428.90932  
fax. 0428.90397 e- mail [cpt.pontebba@provincia.udine.it](mailto:cpt.pontebba@provincia.udine.it)

**San Daniele del Friuli** -33038 Via Udine 2 tel. 0432.957248  
fax. 0432.942504 e- mail [cpt.sandaniele@provincia.udine.it](mailto:cpt.sandaniele@provincia.udine.it)

**Tarcento** – 33017 Viale Matteotti 31/A tel. 0432.785397  
fax. 0432.784383 e- mail [cpt.tarcento@provincia.udine.it](mailto:cpt.tarcento@provincia.udine.it)

**Tolmezzo** -33028 Via Matteotti tel. 0433.2302  
fax. 0433.40589 e- mail [cpt.tolmezzo@provincia.udine.it](mailto:cpt.tolmezzo@provincia.udine.it)

## **PER LE ATTIVITA' DI VIGILANZA E PREVENZIONE**

### **Azienda per i Servizi Sanitari n. 3**

#### **Dipartimento di Prevenzione**

Struttura Complessa di Prevenzione e Sicurezza  
degli Ambienti di

Lavoro (S.C.P.S.A.L.)

Gemona del Friuli piazzetta Portuzza 1

### **Azienda per i Servizi Sanitari n. 4**

#### **Dipartimento di Prevenzione**

Struttura Complessa di Prevenzione e Sicurezza  
degli Ambienti di

Lavoro (S.C.P.S.A.L.)

Udine Via Chiusaforte 2

### **Azienda per i Servizi Sanitari n.5**

#### **Dipartimento di Prevenzione**

Struttura Complessa di Prevenzione e Sicurezza  
degli Ambienti di

Lavoro (S.C.P.S.A.L.)

Palmanova via Molin 21

### **Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali Direzione Provinciale del Lavoro**

via Stabernaio - Udine

## INDICE

|  |             |               |
|--|-------------|---------------|
| <b><i>Prefazione</i></b>   | <i>pag.</i> | <b>3</b>      |
| <b>GUIDA per le prestazioni assistenziali per i soggetti danneggiati</b>                                     | “           | <b>5 e 9</b>  |
| 1. Rendita diretta per inabilità permanente  | “           | 10            |
| 2. Assegno per assistenza personale continuativa   | “           | 11            |
| 3. Assegno di incollocabilità  | “           | 13            |
| 4. Erogazione integrativa di fine anno   | “           | 14            |
| 5. Brevetto, distintivo d'onore e prestazione economica  | “           | 15            |
| 6. Cure ambulatoriali  | “           | 16            |
| 7. Cure termali  | “           | 17            |
| 8. Riabilitazione e reinserimento, protesi e presidi   | “           | 18            |
| 9. Collocamento c.d. mirato (collocamento obbligatorio)  | “           | 20            |
| <b>GUIDA per le prestazioni assistenziali per i familiari delle vittime di infortuni sul luogo di lavoro</b> | “           | <b>6 e 23</b> |
| 1. Contributo economico <i>una tantum</i> ai familiari dei lavoratori deceduti sul luogo di lavoro           | “           | 25            |
| 2. Rendita ai superstiti   | “           | 28            |
| 3. Assegno funerario   | “           | 31            |
| 4. Fondo di sostegno per le vittime di infortuni sul lavoro  | “           | 32            |
| 5. Speciale assegno continuativo mensile   | “           | 33            |
| 6. Collocamento c.d. mirato (collocamento obbligatorio)  | “           | 35            |
| <b>GUIDA per le prestazioni previdenziali</b>  | “           | <b>7 e 39</b> |


|                                  |   |           |
|----------------------------------|---|-----------|
| <b>1. Assegno di inabilità</b>   | “ | <b>40</b> |
| <b>2. Pensione di inabilità</b>  | “ | <b>43</b> |
| <b>3. Pensioni ai superstiti</b> | “ | <b>47</b> |
| <b>Contatti</b>                  | “ | <b>55</b> |



Realizzato da

*Prefettura di Udine*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

In collaborazione con



*Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali*

**Direzione Provinciale del Lavoro di Udine**

